

STATUTO

ART. 1 - DENOMINAZIONE

1. La Fondazione denominata "FONDAZIONE ISTITUTO AGRARIO SICILIANO VALDISAVOJA", già eretta in ente morale con R.D. 27 febbraio 1896, n. LXI, intende operare conformemente a quanto previsto dal D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e, in quanto compatibile, del Codice civile e relative disposizioni di attuazione.

2. Tale denominazione sarà automaticamente integrata, alla data di iscrizione della stessa fondazione nel RUNTS, con l'acronimo ETS.

ART. 2 - DURATA

1. La Fondazione ha durata illimitata.

ART. 3 - SEDE

1. La Fondazione ha sede nel Comune di Catania.

2. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Catania non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio e successiva comunicazione agli uffici competenti.

ART. 4 - SCOPO-OGGETTO

1. La Fondazione si propone il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di

beni o servizi, delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, del Codice del Terzo Settore.

In particolare sono di interesse della Fondazione le seguenti attività:

-- educazione, istruzione e formazione professionale nei settori dell'agricoltura e della tutela dell'ambiente, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché nei medesimi settori le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

-- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, se esercitata abitualmente;

-- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

-- formazione universitaria e post-universitaria;

-- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

-- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale sempre nei settori di interesse;

-- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione

della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

-- servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

-- attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

-- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

-- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e

successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

-- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

La Fondazione può quindi, ed a titolo meramente esemplificativo, svolgere le seguenti attività:

-- promuovere il progresso ed il miglioramento dell'agricoltura;

-- sviluppare l'integrazione dei processi produttivi in agricoltura alla luce delle politiche europee in materia ed in considerazione della stretta relazione tra le tecniche e le produzioni agricole e della complementarietà dei mercati;

-- valorizzare le produzioni del territorio in considerazione della dichiarazione dell'Etna quale patrimonio dell'umanità ad opera dell'Unesco il 21 marzo 2013.

In considerazione dello stretto nesso tra attività agrarie e tutela dell'ambiente, la Fondazione persegue gli obiettivi di uno sviluppo della produzione agricola sostenibile con la protezione dell'ambiente naturale e con la sua conservazione; di studio dei processi di tutela dell'ambiente e dei percorsi di filiera della produzione agricola e dei suoi nessi con il ciclo integrale di gestione e smaltimento dei rifiuti; di collaborazione con soggetti pubblici e privati per la realizzazione degli scopi sociali.

La Fondazione assicura la realizzazione degli scopi indicati al precedente articolo a mezzo della conduzione delle aziende di proprietà e attraverso lo svolgimento della attività di ricerca, di sperimentazione e di formazione, realizzate anche in forma associata con le Università italiane ed europee e con altri centri superiori di ricerca, nonché a mezzo dei corrispettivi ottenuti dalle attività svolte e dai servizi prestati.

La Fondazione può concedere contributi in denaro ovvero prestare servizi per studi, mostre, prove, tutte le altre iniziative che tendano all'incremento ed al progresso dell'agricoltura ed alla tutela dell'ambiente. La Fondazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dal Codice del Terzo settore e dai successivi decreti di attuazione dello stesso.

ART. 5 - PATRIMONIO DELLA FONDAZIONE

Per il conseguimento delle sue finalità la Fondazione dispone del patrimonio immobiliare costituito dalle sue aziende e da quello mobiliare derivante dai proventi della loro conduzione, da contributi di privati ed enti pubblici, da lasciti e donazioni, nonché dai corrispettivi a qualsiasi titolo ottenuti per lo svolgimento delle attività di formazione e dai servizi prestati.

Gli utili e gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e gli stessi, come anche fondi, riserve o capitali, non possono essere distribuiti o destinati a soggetti terzi.

ART. 6 - ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- a) il Presidente della Fondazione;
- b) il Consiglio;
- c) la Giunta Esecutiva;
- d) l'Organo di Controllo Interno;
- e) il Revisore legale dei conti.

ART. 7 - IL PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE

L'Arcivescovo metropolitano di Catania, o il suo delegato, è presidente di diritto della Fondazione.

ART. 8 - COMPITI DEL PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE

Il Presidente della Fondazione:

- a) ha la rappresentanza legale;
- b) convoca, presiede e dirige il Consiglio e la Giunta Esecutiva;
- c) vigila sui servizi amministrativi dell'Ente;
- d) emette i mandati di pagamento e di incasso;
- e) stipula i contratti;

f) sta e resiste in giudizio;

g) adotta ogni altro atto, anche urgente, per la gestione della Fondazione.

In sua assenza o impedimento è sostituito dal Vicepresidente.

ART. 9 - IL CONSIGLIO DELLA FONDAZIONE

Il Consiglio si compone:

a) dell'Arcivescovo metropolitano di Catania, che ne è il Presidente;

b) del Sindaco della città di Catania;

c) di otto professori universitari scelti tra i titolari di insegnamenti in discipline agrarie, botaniche, economiche, fisiche, chimiche, ingegneristiche, nominati dal Presidente della Fondazione, sentita le Università di appartenenza, per la durata di due anni e riconfermabili;

d) di tre esperti specialisti in discipline agrarie o economiche ovvero imprenditori agricoli nominati dal Presidente per la durata di due anni.

Il mancato intervento, senza giustificato motivo, a tre sedute del Consiglio comporta la decadenza del nominato dal Consiglio medesimo ed, eventualmente, dalla Giunta esecutiva cui fosse stato eletto.

Il Direttore della Fondazione svolge le funzioni di segretario del Consiglio con voto consultivo.

ART. 10 - DELEGA

L'Arcivescovo metropolitano ed il Sindaco di Catania hanno la

facoltà di farsi sostituire ciascuno da un delegato. La delega è conferita per un biennio e può essere rinnovata ovvero ritirata durante il biennio.

Il soggetto delegato dall'Arcivescovo metropolitano esercita in via istituzionale le funzioni di Presidente della Fondazione ed, in particolare, i compiti indicati dall'art. 8.

ART. 11 - COMPITI DEL CONSIGLIO

Al Consiglio spetta:

- 1) eleggere tra i suoi componenti il Vicepresidente della Fondazione e tre membri della Giunta Esecutiva, dei quali uno tra gli esperti nominati ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. d);
- 2) approvare i bilanci annuali preventivi ed i rendiconti consuntivi della Fondazione, preparati dalla Giunta Esecutiva;
- 3) adottare ogni atto d'indirizzo sulla gestione economica e finanziaria della Fondazione e vigilare sulla stessa;
- 4) deliberare su:
 - a) le eventuali modifiche allo statuto;
 - b) gli acquisti e le alienazioni di beni immobili;
 - c) l'accettazione ed il rifiuto dei lasciti e doni;
 - d) i provvedimenti che importino trasformazione sostanziali del patrimonio;
 - e) i regolamenti;
 - f) la convenzione relativa al servizio di cassa;
- 5) provvedere alla definizione della pianta organica del personale.

ART. 12 - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio necessita in prima convocazione l'intervento alla seduta della maggioranza dei componenti. In seconda convocazione è sufficiente la presenza di un terzo dei componenti, arrotondata all'unità superiore.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

In caso di parità prevale quello del Presidente.

ART. 13 - LA GIUNTA ESECUTIVA

La Giunta Esecutiva è composta:

a) dal Presidente, Arcivescovo metropolitano di Catania o dal suo delegato;

b) dal Vicepresidente;

c) da tre membri eletti dal Consiglio tra i suoi componenti.

Il Direttore della Fondazione svolge le funzioni di segretario con voto consultivo.

ART. 14 - COMPITI DELLA GIUNTA ESECUTIVA

La Giunta Esecutiva:

a) prepara e definisce, con il concorso del Direttore della Fondazione, i progetti di miglioramento agrario e fondiario;

b) predispone i bilanci preventivi e consuntivi della Fondazione;

c) assiste il Presidente nella gestione della Fondazione.

ART. 15 - DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA ESECUTIVA

Le deliberazioni della Giunta Esecutiva sono valide con l'in-

tervento di almeno tre dei suoi componenti con voto deliberativo.

In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.

ART. 16 - DISCIPLINA DEI CONFLITTI DI INTERESSE

I componenti il Consiglio e la Giunta Esecutiva non possono prendere parte alle deliberazioni ove si tratti di loro particolari interessi o di quelli di loro parenti od affini entro il quarto grado, né possono avere parte in qualsiasi contratto che si riferisca ai beni appartenenti alla Fondazione o in uso della medesima.

I componenti del Consiglio e della Giunta Esecutiva svolgono le loro attività a titolo gratuito ed agli stessi è fatto divieto di assumere nella Fondazione incarichi retribuiti.

ART. 17 - ORGANO DI CONTROLLO INTERNO

1. L'organo di controllo interno, monocratico, viene nominato dal Consiglio e resta in carica tre (3) anni.

2. I requisiti necessari per ricoprire il ruolo di componente dell'organo di controllo sono quelli previsti dagli artt. 2397, comma 2, e 2399 c.c.

In particolare deve essere iscritto al Registro dei revisori legali oppure all'Albo dei Dottori commercialisti, degli Avvocati, dei Consulenti del lavoro o un professore universitario di ruolo in materie giuridiche e economiche.

3. L'organo di controllo interno svolge le seguenti funzioni:

- vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto;

- controllo dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo, contabile e il suo concreto funzionamento;
- vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- controllo contabile in assenza di un incaricato per la revisione legale dei conti o nel caso in cui il componente sia un Revisore legale iscritto nell'apposito registro;
- monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- ispezioni e controlli, chiedendo agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su specifici affari;
- partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di rendiconto economico e finanziario.

3. Ai componenti dell'organo spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate.

ART. 18 - REVISORE LEGALE DEI CONTI

1. Il Revisore legale dei conti o società di revisione, iscritti nell'apposito Registro, viene nominato nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge, sempre che il controllo contabile non sia esercitato dall'Organo di controllo.
2. L'obbligo di nomina cessa al venir meno dei presupposti di legge.

ART. 19 - IL DIRETTORE DELLA FONDAZIONE

La Segreteria della Fondazione è tenuta sotto la vigilanza del Direttore.

Il Direttore sovrintende anche a tutti i servizi degli uffici di Segreteria, Contabilità e Cassa; cura le aziende della Fondazione; prende parte alle sedute del Consiglio e della Giunta Esecutiva, con funzioni di segretario e con voto consultivo.

ART. 20 - BILANCIO DI ESERCIZIO

1. L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

2. Il bilancio d'esercizio o il rendiconto di cassa è predisposto dalla Giunta Esecutiva ed approvato dal Consiglio entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere approvato entro e non oltre sei mesi.

3. Il bilancio d'esercizio è depositato a cura del Consiglio presso il Registro unico del Terzo settore.

ART. 21 - LIQUIDAZIONE ED ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, in considerazione dei rapporti tra essa e l'Arcidiocesi di Catania, il patrimonio verrà devoluto alla stessa Arcidiocesi di Catania. Qualora questa non accettasse, su deliberazione del Consiglio che nominerà uno o più liquidatori e ne determinerà i poteri, il patrimonio sarà devoluto altri Enti che perseguano finalità analoghe appartenenti al Terzo settore, previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'art. 45 del Codice del

Terzo settore.

ART. 22 - RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente statuto
si rimanda alle norme del Codice del Terzo settore e, in quan-
to compatibili, del Codice civile.